



**Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale**

del 28/11/2023 N° 445

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA NOBILE CONTRADA DEL BRUCO.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventotto** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitré** alle ore **09:30**.

Nome	Presente	Assente
FABIO NICOLETTA	Si	
CAPITANI MICHELE	Si	
TUCCI ENRICO	Si	
MAGI BARBARA	Si	
PAGNI RICCARDO		Si
LORE' LORENZO	Si	
BIANCHINI MASSIMO	Si	
GIORDANO GIUSEPPE		Si
GIUNTI VANNA	Si	
PAPI MICAELA	Si	

Totale presenti: 8

Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale:

Nicoletta Fabio
NARDI GIULIO

OGGETTO: PALIO 16 AGOSTO 2023 – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA NOBILE CONTRADA DEL BRUCO.

LA GIUNTA COMUNALE

--

L'Assessore Riccardo Pagni esce prima che l'argomento sia posto in discussione;

--

Preso atto che:

- con atto n. 122, prot. n. 84050, del 24 ottobre 2023, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), così nominato con Decreto del Sindaco n. 25 del 12 giugno c.a., ha formulato addebito di contestazione alla Nobil Contrada del Bruco (d'ora in avanti Bruco), in base all'art. 98 c. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- il Bruco ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 85690);
- l'A.D. con atto n. 115, prot. n. 88501, del 9 novembre 2023, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti del Bruco;
- gli atti sopracitati n. 122 e n. 115 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- il Bruco ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal c. 6 dell'art. 98 presentando proprie memorie difensive in data 17 novembre 2023, prot. n. 90874.

Considerato che il Bruco nella sua memoria ha ribadito le proprie opinioni senza tuttavia apportare elementi e fatti nuovi rispetto a quanto già presentato all'A.D. e da questi analizzati, in particolare:

- a) richiama la memoria difensiva presentata all'A.D. ripetendo la sua ricostruzione dei fatti e attribuendo il comportamento del fantino ad una causa diversa da quella indicata nella proposta. Sostanzialmente ritiene di non trovarsi ad un posto diverso dall'ordine di chiamata in quanto le Contrade che dovevano essere al primo e al terzo posto non erano presenti. A suo sostegno allega una foto della mossa.
- b) imputa all'A.D. di aver arbitrariamente, per trovare giustificazioni alla propria richiesta comminatoria della sanzione dell'ammonizione al fantino e conseguentemente della censura alla Contrada, indicato che Bellocchio non avrebbe ripetutamente mantenuto la sua posizione al canape; questo fatto non è oggetto della contestazione nella fase di richiesta delle discolpe.
- c) ribadisce che l'A.D. avrebbe ignorato, nell'applicazione dell'art. 101, il comma 3 che avrebbe consentito una discrezionalità nel valutare "L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento".

d) ritiene che, nel caso il comportamento del fantino fosse sanzionabile, proprio alla luce delle considerazioni svolte, l'ammonizione sarebbe sproporzionata e dovrebbe quindi essere comminata la più leggera sanzione della diffida con la conseguente esclusione della Contrada dalla responsabilità oggettiva.

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica "paliesca". Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) L'A.D. ha ben richiamato i concetti del suo operato di base, così come codificati dalla Giunta Comunale (cfr. per tutti delibera n. 435 del 29.11.2018) e specificatamente là dove si fa riferimento, in particolare, al suo ruolo e ai suoi compiti;

3) sullo svolgimento dei fatti e sulla loro interpretazione, l'A.D. ha ben ricostruito l'accaduto e ampiamente illustrato la motivazione della proposta di sanzione che si intende trascritta integralmente. Essa porta a conclusioni completamente diverse da quelle esposte dal Bruco.

4) Della relazione dei Deputati fa parte il filmato del Palio che pertanto l'A.D. ha naturalmente visionato per meglio comprendere e valutare i comportamenti da sanzionare, peraltro essendo il caso di specie attenzionato proprio dai Deputati; a meno che non si voglia negare l'autonomia valutativa dell'A.D.. L'aver valutato il comportamento di Bellocchio per l'intera durata della mossa ha avuto il fine di non adottare una proposta ingiusta e non il contrario e, certamente, il comportamento di Bellocchio descritto dall'A.D. non fa parte dell'addebito e non è una nuova circostanza; ben altra sarebbe stata la sanzione in caso l'A.D. avesse appunto ravvisato altre condotte. In altre parole, l'A.D. ha valutato se vi fossero delle circostanze esimenti per Bellocchio così da non punirlo nel caso avesse subito il cambio di posto. Di più, l'A.D. precisa proprio che "E' soprattutto il momento della mossa che rappresenta la fase cruciale del Palio ed è pertanto in tale situazione che deve evidenziarsi concretamente il tentativo di cercare e mantenere il posto assegnato."

5) L'A.D. ha ben ricordato come sia pacifico che la Contrada risponda ai sensi dell'art. 101, c. 2, del Regolamento del comportamento del fantino. Ha svolto inoltre anche alcune riflessioni in merito alla norma interpretativa dell'art. 99, per meglio motivare la sua scelta di proporre la sanzione della censura per il Bruco. Anche in relazione dell'entità della sanzione, l'A.D. ha ben specificato infine come i numerosi precedenti siano sostanzialmente univoci nel sanzionare il cambio di posto alla mossa.

Riassumendo:

i) il Bruco non ha offerto sostanzialmente una memoria diversa nella sua architettura di quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero produrre da parte della G.C. un accoglimento alle sue tesi;

ii) l'accurata visione di tutta la documentazione relativa al procedimento ha convinto la G.C. che la determinazione cui è giunto l'A.D. risultasse corretta e adeguata;

Concludendo:

- visto l'art. 97 del Regolamento per il Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di far proprie le proposte formulate dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza 115 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di sanzionare, come previsto dall'art. 97.a, con **una (1) censura** il Bruco per essere il proprio fantino, in occasione della mossa del Palio, partito dal terzo posto anzichè dal secondo, assegnato dall'ordine della mossa e contravvenendo all'art. 101, c. 2, combinato con l'art. 87 che richiama l'art. 64 c. 1, così come motivato nell'ordinanza 122 e in relazione alle motivazioni contenute nel procedimento a carico del fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio di pari data, che fa parte integrale del presente;
3. di notificare la presente deliberazione alla Nobil Contrada del Bruco ai sensi dell'art. 98 c. 8 del Regolamento per il Palio;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il SINDACO
f.to Nicoletta Fabio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
NARDI GIULIO

Siena, li 29/11/2023

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to NARDI GIULIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 29/11/2023

Il Segretario Generale
f.to NARDI GIULIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2023

Siena, li 29/11/2023

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA